

00556/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Pensioni -  
giurisdizione

R.G.N. 20359/2005

Cron. 556

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -	Ud. 11/11/2008
Dott. SALVATORE SENESE	- Presidente di Sezione -	PU
Dott. ANTONINO ELEFANTE	- Presidente di Sezione -	
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI	- Consigliere -	
Dott. MARIO FINOCCHIARO	- Consigliere -	
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO	- Consigliere -	
Dott. SALVATORE SALVAGO	- Consigliere -	
Dott. RENATO RORDORF	- Consigliere -	
Dott. FILIPPO CURCURUTO	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20359-2005 proposto da:

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATERI ANTONELLA, per delega in calce al ricorso;

2008

1004

- **ricorrente** -

**contro**

MARINO CATERINA, MARINO ALBERTO;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 211/2005 della CORTE D'APPELLO di  
CAMPOBASSO, depositata il 24/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. FILIPPO  
CURCURUTO;

udito l'Avvocato Nicola VALENTE;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento  
del ricorso (giurisdizione della Corte dei Conti).

## Svolgimento del processo

1. Silvia Cocco, titolare di pensione di reversibilità erogata dall'INPS, con decorrenza dall'11 febbraio 1992, a carico della gestione dei trattamenti di quiescenza agli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato, nonché di pensione diretta a carico dell'INPDAP, ha chiesto la condanna dell'INPS a corrisponderle l'indennità integrativa speciale anche sulla pensione di reversibilità, nel limite della prescrizione decennale, da computare mediante retrodatazione dal 24 ottobre 2001, data di costituzione in mora.

2. Il giudice di primo grado, rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall'INPS e ritenuta applicabile la prescrizione decennale, ha accolto la domanda.

3. L'appello dell'INPS sulla statuizione concernente il termine di prescrizione è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Campobasso, dinanzi alla quale hanno resistito Caterina Marino ed Alberto Marino, quali eredi della Cocco.

4. La Corte di merito, per ciò che ancora interessa, ha escluso l'applicabilità della prescrizione quinquennale, mancando, nella specie, il presupposto della liquidità ed esigibilità del credito e non essendo sufficiente una facile determinazione del suo ammontare, quando ne sia contestata dal debitore l'esatta entità.

5. L'INPS chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

## Motivi della decisione

6. Il ricorso denuncia violazione degli articoli 13 e 62 del Regio Decreto-Legge 12 luglio 1934, n. 1214. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del Regio Decreto-Legge 19 gennaio 1939, n. 295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, e dell'articolo 143 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Il motivo di ricorso, formalmente unico, è articolato in due censure completamente diverse, che vanno considerate, in realtà, quali motivi distinti e autonomi.

Con il primo di essi viene eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che la controversia riguarda la misura del trattamento pensionistico indiretto a carico del Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato s.p.a presso l'Inps, i cui eventuali squilibri gestionali, a norma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, restano a carico del bilancio dello Stato, con conseguente attribuzione delle relative controversie al giudice contabile, munito di giurisdizione in materia di pensioni a carico, in tutto o in parte, dello Stato.

Con il secondo motivo si addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto applicabile la prescrizione decennale del diritto, sulla base del principio della intervenuta liquidità della prestazione previdenziale solo nel momento in cui sia completato il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa e vengano messe a disposizione dell'avente diritto le relative somme, trascurando che esso non trova riscontro in materia di crediti pensionistici gravanti sul bilancio dello Stato, riguardo ai quali l'articolo 143 del D.P.R. 1092 del 1973, esplicito nel fissare il *dies a quo* della prescrizione nella data di conoscenza del provvedimento di liquidazione, non consente di attribuire efficacia di termine iniziale ad altro momento, e in particolare a quello in cui la somma è posta in pagamento.

7. Il primo motivo è inammissibile.

Con la sentenza 2008/ 24883 queste Sezioni Unite, premesso che l'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo", deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli, hanno precisato che dalla nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, consegue che:

- 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
- 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
- 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità;
- 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.

Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha deciso la controversia nel merito e questa pronunzia è stata impugnata dall'INPS per motivi del tutto estranei alla giurisdizione.

In applicazione dei principi soprarichiamati l'eccezione di giurisdizione va quindi dichiarata inammissibile.

8. Il secondo motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizione di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscosse con decorrenza dalla loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa riscuoterlo; laddove, ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare; pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione. (Cass. 9627/2000; conf. 2000/10943; 2002/3170; 2004/1344).

L'esattezza di tale orientamento risulta altresì confermata da queste Sezioni Unite, le quali, con riferimento ad interessi e rivalutazione del credito per prestazioni previdenziali e assistenziali hanno avuto modo di precisare che a tali componenti essenziali dei ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse"; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129 (Sez. Unite 2002/10955).

L'INPS, ritiene che nella specie non possa trovare applicazione l'art. 129 più volte cit. perché il trattamento dovuto al pensionato non grava per intero su di una gestione dell'Istituto, ma è erogato dal Fondo speciale pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a., previsto dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ma occorre considerare che il più volte cit. art. 129, nella lettura fattane dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce espressione di un principio di carattere generale già ricavabile dalle regole in tema di decorrenza della prescrizione. Del resto, anche nella giurisprudenza del giudice contabile, con riferimento a trattamenti pensionistici a carico dello Stato, si va affermando, benché non senza contrasti, l'orientamento secondo cui in materia di prescrizione di ratei pensionistici l'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 del cod. civ. richiede quale indefettibile presupposto di operatività in danno del creditore, la liquidità e l'esigibilità del credito che deve essere "pagabile" e cioè alla scadenza messo a disposizione del creditore, il quale deve poterlo riscuotere, non bastando la mera idoneità del credito stesso ad essere determinato ancorché prontamente nel suo ammontare. In base a tale principio si è pertanto esclusa la prescrizione quinquennale nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (anche se in base ad una norma ostativa successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima) ritenendosi applicabile invece in tal caso l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 del cod. civ., e si è messo in rilievo, facendo espresso richiamo all'insegnamento di questa Corte, che le ragioni di equità che giustificano la previsione di una prescrizione più breve (di quella ordinaria decennale) sussistono soltanto nel caso in cui il creditore non si curi di riscuotere ciò che il debitore è pronto a pagare e mette a sua disposizione, soltanto allora essendo giusto che prevalga il diritto del debitore di essere liberato (Corte dei Conti, Sez. Piemonte 2007/492; nello stesso senso v. Id., Sez. Umbria 2007/34; *contra*, Id., Sez. Lombardia, 2006/17).

9. La sentenza impugnata, essendosi uniformata ai principi anzidetti, non merita le censure formulate nel motivo in esame, che deve pertanto esser rigettato.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimato.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso; rigetta il secondo motivo; nulla per le spese.

Roma 11 novembre 2008

Filippo Curcuruto est.



Vincenzo Carbone Presidente



**IL CANCELLIERE**  
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria  
14 GEN. 2009



oggi, .....  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

